

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08486/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8486 del 2024, proposto da Alessandro Mariani, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Elena Minozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Monteprandone, via Gramsci 30 e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

Commissione Interministeriale Ripam, Ministero della Giustizia, Formez P.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12;

Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico a 3946 Addetti all'Ufficio del Processo, non costituita in giudizio;

nei confronti

Marco Croci, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1. della Graduatoria di merito e dei vincitori adottata dalla Commissione RIPAM, pubblicata in data 14 giugno 2024, relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”, identificato con “Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona n. 51 unità” (doc. n. 4), nella parte in cui non include l’odierno ricorrente a causa dell’omessa ed inesatta valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;

2. del Provvedimento del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2024 (prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID di cui all’indirizzo web del Ministero della Giustizia:

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1408803)

contentId=SDC1408803) con il quale è stata disposta l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori nei diversi distretti/codici concorso, con particolare riferimento al “Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona n. 51 unità”, nella parte in cui non include l’odierno ricorrente;

3. del Provvedimento del Ministero della Giustizia del 27 giugno 2024 (prot. n. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID di cui al sito web del Ministero della Giustizia:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE466993), con il

quale è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo e l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, degli ulteriori candidati dichiarati vincitori a seguito di scorrimento, con particolare riferimento al “Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona n. 51 unità”, nella parte in cui comporta un errato posizionamento del ricorrente nella graduatoria per omessa ovvero inesatta valutazione dei titoli del ricorrente;

4. nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto, successivi e conseguenti, cognitivi e non, che comunque incidano sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente, tra cui: a) il Bando di Concorso pubblico, per titoli

ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia pubblicato il 05.04.2024, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; b) i Verbali della Commissione esaminatrice e della Commissione RIPAM; c) gli atti di valutazione dei titoli e di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione, sebbene sconosciuti, nella parte in cui attribuiscono un punteggio incorretto al ricorrente; d) tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; e) tutti i contratti di lavoro stipulati a far data dal 20.06.2024 relativamente al "Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona n. 51 unità" e conseguente immissione in servizio; f) ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, del Forze P.A. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* in relazione alla doglianza afferente l'omessa attribuzione del punteggio previsto per l'abilitazione alla professione forense ed il diploma di specializzazione per le professioni legali. Tanto perché, pur trattandosi di titoli non correttamente dichiarati in domanda, l'indicazione degli stessi in quest'ultima, sia pure secondo modalità ed in spazi non appropriati,

avrebbe comunque dovuto indurre l'Amministrazione, anche in esito alla eventuale attivazione del soccorso istruttorio, ad attribuire alla parte ricorrente il punteggio spettante ai sensi dell'articolo 6 del bando per i ridetti titoli, ravvisandosi, nella specie, una meramente formale irregolarità dichiarativa e non anche una omissione; Ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda cautelare della parte ricorrente, ordinando all'Amministrazione di rinnovare la valutazione dei titoli della parte ricorrente al fine di aggiungere al punteggio già attribuitole quello omesso in relazione alla posseduta abilitazione professionale ed al diploma di specializzazione;

Ritenuto altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte

ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente

da quest'ultima;

Ritenuto di dover fissare per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024;

Ritenuto infine che attesa la peculiarità della questione le spese possano essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- a) accoglie, per quanto e nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 dicembre 2024;
- c) autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;
- d) compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE
Monica Gallo

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO